

Pagina iniziale>Registri delle imprese, d'insolvenza e immobiliari>**I registri delle imprese nei paesi dell'UE**

I registri delle imprese nei paesi dell'UE

Romania

La presente sezione presenta un quadro d'insieme dell'Oficiul Național al Registrului Comerțului (registro delle imprese rumeno), tenuto dal ministero della Giustizia.

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese rumeno?

L'*Oficiul Național al Registrului Comerțului* (Ufficio nazionale del registro delle imprese) è un ente pubblico dotato di personalità giuridica e posto sotto l'autorità del **ministero della Giustizia**. L'Ufficio è responsabile della tenuta, dell'organizzazione e della gestione del registro centrale informatizzato delle imprese.

Esistono poi diversi uffici del registro delle imprese facenti capo all'Ufficio nazionale del registro delle imprese, uno a Bucarest e uno in ciascuno dei 41 distretti rumeni, cui compete la tenuta, l'organizzazione e la gestione dei registri locali delle imprese.

In conformità alla legge n. 26/1990, il registro delle imprese contiene informazioni relative ai professionisti iscritti nel registro, ossia:

- società commerciali;
- società nazionali;
- imprese nazionali;
- imprese pubbliche;
- società cooperative;
- organizzazioni cooperative;
- gruppi di interesse economico;
- gruppi europei di interesse economico;
- società commerciali europee;
- società cooperative europee;
- imprese commerciali individuali;
- imprese individuali;
- imprese familiari;
- altre persone fisiche o giuridiche previste dalla legge.

Nel registro delle imprese sono registrati i **documenti, gli atti, i riferimenti e l'identità dei professionisti** interessati, la cui iscrizione è obbligatoria per legge, nonché ogni altro atto o documento espressamente previsto dalla legge.

Sul [sito internet](#) del registro delle imprese sono disponibili:

1. documenti;
2. informazioni e servizi strutturati in sezioni e altri servizi;
3. informazioni relative all'Ufficio nazionale del registro delle imprese e agli uffici del registro delle imprese presso i tribunali;
4. varie informazioni di interesse pubblico – accesso gratuito;
5. moduli utilizzati all'interno dell'ente;
6. formalità per l'iscrizione nel registro delle imprese per ogni categoria di professionisti e operazioni;
7. statistiche relative alle operazioni registrate.

storico della società

rete degli uffici del registro delle imprese (ORC)

moduli (per professionisti, ecc.) e formalità

tasse e costi per i servizi dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese

servizi

legislazione

dati statistici

media.

I servizi online del registro delle imprese sono disponibili sul [portale dei servizi online](#), realizzato grazie ai programmi operativi settoriali "Migliorare la competitività economica" e "Investimenti per il tuo futuro!" nell'ambito del progetto "Servizi online (e-government) forniti alle imprese dall'Ufficio nazionale del registro delle imprese mediante un portale specifico".

Sul portale di servizi elettronici dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese sono disponibili i seguenti servizi online:

InfoCert;

Recom online;

verifica della disponibilità della denominazione sociale e relativa riserva online;

verifiche preliminari (disponibilità e/o riserva di denominazione/logo per le persone giuridiche/fisiche, le imprese individuali/familiari);

iscrizione dei dati nel registro delle imprese e autorizzazione delle persone giuridiche;

aggiornamento dei recapiti delle società iscritte nel registro delle imprese;

disponibilità di informazioni aggiornate sulle attività passate della società e statistiche;

rilascio di documenti (certificati);

stato della pratica;

notifica delle richieste presentate presso gli uffici del registro delle imprese;

decisioni di rinvio delle richieste presentate presso gli uffici del registro delle imprese;

pubblicazione di informazioni sulle diverse situazioni delle persone giuridiche;

dati statistici (operazioni del registro centrale delle imprese, imprese a capitale estero);

moduli offline del registro delle imprese.

Il servizio Recom online fornisce accesso alle seguenti informazioni sui professionisti:

denominazione e forma giuridica dell'organizzazione;

informazioni di identificazione (numero consecutivo nel registro delle imprese, identificativo unico europeo, codice unico di registrazione, sede legale, recapiti della società (telefono, fax);

sede legale (documento comprovante la sede legale, la data a partire dalla quale è valida l'attestazione della sede legale, la data della relativa scadenza e la durata della sede legale);

capitale sociale sottoscritto e versato;

attività principale del professionista dichiarato/autorizzato;

attività secondarie del professionista dichiarato/autorizzato;

dati relativi all'identificazione delle persone fisiche e giuridiche associate;

dati sull'identificazione degli amministratori;

dati relativi ai loghi;

dati relativi a filiali/controllate/sottodivisioni (sede legale, telefono);

dati relativi alle sedi secondarie/sedi di lavoro (sede legale, telefono);

dati relativi alle sedi legali e/o attività autorizzate a norma dell'articolo 15 della legge n. 359/2004;

dati relativi ai diritti di proprietà;

dati relativi agli accordi con i creditori;

dati relativi ai fatti di cui all'articolo 21, lettere da e) a h), della legge n. 26/1990;

dati relativi ad altri riferimenti;

dati relativi allo stato patrimoniale (fatturato, numero medio dei dipendenti, utile lordo), se forniti dal ministero delle Finanze pubbliche.

La consultazione del registro delle imprese rumeno è gratuita?

Le informazioni del registro delle imprese sono accessibili [online](#) sul portale dei servizi online dedicato dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese.

L'accesso alle informazioni è gratuito, previa registrazione obbligatoria dell'utente (con creazione di un nome utente e una password).

Le informazioni pubblicate sul portale dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese sono strutturate in base ai servizi forniti. Alcune informazioni sono consultabili a titolo gratuito, altre a pagamento, in linea con la normativa in vigore.

Le informazioni disponibili includono:

Informazioni generali per soggetti interessati allo svolgimento di attività regolamentate, se del caso (professionisti, singoli, persone giuridiche, autorità ed enti pubblici, ecc.), sono disponibili sul seguente [sito internet](#).

La sezione del servizio "Recom online" accessibile con sottoscrizione è consultabile solo in seguito alla conclusione di un contratto col beneficiario.

L'accesso è garantito 24 ore su 24.

Moduli elettronici.

La consultazione dello stato delle domande di iscrizione nel registro delle imprese è gratuita.

La consultazione della sezione relativa alle decisioni di rinvio delle richieste di iscrizione presso il registro delle imprese è gratuita.

L'accesso ad alcune informazioni di interesse pubblico (situazione finanziaria, scioglimento, scioglimento disposto per legge, ecc.) è gratuito.

Tutte le altre sezioni del [sito Internet](#) sono accessibili gratuitamente, 24 ore su 24.

Come consultare il registro delle imprese rumeno.

È possibile eseguire una ricerca all'interno dei contenuti gratuiti di [Recom online](#) in base ai criteri seguenti:

denominazione del professionista;

numero di iscrizione nel registro delle imprese;

numero unico di registrazione;

distretto in cui si trova sede legale;

Le **informazioni generali per le persone interessate** offerte a titolo gratuito dal servizio online Recom includono:

la ragione sociale del professionista iscritto nel registro delle imprese;

il numero di iscrizione nel registro delle imprese;

l'identificativo unico europeo (EUID);

il numero unico di registrazione;

l'indirizzo della sede legale/operativa;

lo status societario (ad esempio, funzione, scioglimento, liquidazione, fallimento, cancellazione del registro).

Storia del registro delle imprese rumeno

Il registro delle imprese è stato istituito nel 1990 conformemente alla legge n. 26/1990 sul registro delle imprese.

Nella seconda metà del 2011 è stato creato un portale dedicato per fornire nuovi servizi online alle imprese e a tutti gli interessati.

Obiettivi dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese:

fornire alla comunità imprenditoriale, agli enti pubblici, ai media e alle altre persone interessate informazioni sulle operazioni effettuate nel registro delle imprese;

ridurre il tempo necessario per ottenere le informazioni;

ridurre l'affluenza eccessiva presso gli uffici del registro di imprese;

ridurre i tempi necessari per la presentazione dei documenti per l'iscrizione nel registro delle imprese;

semplificare le procedure di iscrizione delle imprese, la fornitura di informazioni finanziarie e le richieste di informazioni e documenti;

fornire agli interessati che presentano la richiesta online informazioni in tempo reale sui dati contenuti nel registro delle imprese.

Qual è l'attendibilità dei documenti che figurano nel registro?

Il registro delle imprese rumeno è stato istituito ed è disciplinato dalla legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e modificata. L'autorizzazione per la costituzione di soggetti sottoposti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, per la gestione e l'iscrizione nel registro delle imprese, nonché per la registrazione di qualsiasi modifica dei documenti costitutivi o di altri aspetti espressamente previsti, è rilasciata in conformità alla legge n. 26/1990, al decreto di urgenza del governo n. 116/2009, alla legge n. 359/2004 e alle norme di attuazione per la tenuta dei registri delle imprese, la registrazione delle operazioni e la comunicazione di informazioni, approvate dal decreto n. 2594/C/2008 del ministro della Giustizia. Gli aspetti specifici di ciascun tipo di attività soggetta all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese sono regolamentati da specifici atti legislativi, tra cui i principali sono: la legge n. 31/1990 sulle società, la legge n. 1/2005 sull'organizzazione e il funzionamento delle cooperative, la legge n. 566/2004 sulle cooperative agricole, il decreto di urgenza del

governo n. 44/2008 sull'esercizio di attività commerciali da parte di imprese commerciali individuali, imprese individuali e imprese familiari e la legge n. 161/2003 relativa a talune misure volte a garantire la trasparenza nell'esercizio di uffici pubblici, funzioni pubbliche o attività economiche e a prevenire e sanzionare la corruzione.

Le disposizioni nazionali in base alle quali i terzi possono avvalersi delle informazioni e dei documenti contenuti nel registro delle imprese, conformemente all'articolo 17 della direttiva (UE) n. 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario. In base all'articolo 1, comma 1, della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e modificata, **"prima di iniziare un'attività economica, chiedono di essere iscritte o registrate nel registro delle imprese a seconda dei casi le seguenti persone fisiche o giuridiche: imprese commerciali individuali, imprese individuali e familiari, società commerciali, imprese nazionali e società nazionali, imprese pubbliche, gruppi di interesse economico, società cooperative, organizzazioni cooperative, società europee, società cooperative europee, gruppi europei di interesse economico europeo con sede principale in Romania e altre persone fisiche o giuridiche previste dalla legge"**.

Inoltre, l'articolo 1, comma 2, della suddetta legge stabilisce che **"nel corso della loro attività o al termine della stessa, le persone fisiche e giuridiche di cui al comma 1 sono tenute a chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese dei riferimenti relativi ai documenti e agli atti la cui registrazione è prevista dalla legge"**. La comunicazione delle informazioni contenute nel registro delle imprese e il rilascio di copie dei relativi documenti avviene conformemente all'articolo 4 della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese ripubblicata con successive modifiche.

1) Il registro delle imprese è pubblico.

2) L'Ufficio nazionale del registro delle imprese è tenuto a fornire, a spese della persona che presenta la richiesta, informazioni, estratti del registro e certificati relativi ai dati iscritti nel registro delle imprese, nonché certificati che attestano la registrazione di determinati documenti o atti, copie e copie autenticate delle iscrizioni nel registro e dei documenti presentati, dietro pagamento di una quota.

3) I documenti di cui al comma 2 possono essere chiesti e trasmessi per posta.

4) I documenti di cui al comma 2, in formato elettronico, con inclusa o allegata una firma elettronica estesa, possono essere richiesti e rilasciati con mezzi elettronici attraverso il portale di servizi online dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese. È altresì possibile fare richiesta mediante lo sportello elettronico unico, conformemente al decreto di urgenza del governo n. 49/2009 sulla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libertà di prestazione di servizi in Romania, modificato dalla legge n. 68/2010.

5) Le spese per il rilascio di copie e/o informazioni, indipendentemente dalla modalità di consegna, non superano mai i costi amministrativi comportati dal rilascio.

Art. 41

1) Le copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 4 sono consultabili a spese del richiedente anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese.

2) I costi da sostenere per il rilascio di copie e/o informazioni estratte dal registro delle imprese attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese non sono mai superiori ai costi amministrativi comportati dal rilascio.

L'opponibilità dei documenti e degli atti delle persone soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese è prevista dall'articolo 5 della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e modificata:

1) La registrazione e i riferimenti possono essere fatte valere nei confronti di terzi a partire dalla data di iscrizione nel registro delle imprese o della pubblicazione nella parte IV della Gazzetta ufficiale della Romania, o in un'altra pubblicazione prevista dalla legge.

2) Le persone soggette all'obbligo di chiedere iscrizioni nel registro delle imprese non possono fare valere nei confronti di terzi documenti o atti non registrati, a meno che non siano in grado di dimostrare che i terzi ne erano a conoscenza.

3) L'Ufficio nazionale del registro delle imprese pubblica sul proprio sito Internet, nonché sul portale dei servizi online, e trasmette per la pubblicazione sul portale europeo della giustizia elettronica E-justice informazioni aggiornate sul diritto nazionale riguardanti la pubblicità e l'opponibilità nei confronti di terzi di documenti, atti e riferimenti relativi a persone soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.

Le imprese sono altresì tenute a rispettare altre disposizioni speciali a tale riguardo, specificatamente gli articoli da 50-53 della legge n. 31/1990 sulle società, ripubblicata e modificata.

Articolo 50

1) I documenti o gli atti che non sono stati resi pubblici a norma di legge non possono essere fatti valere nei confronti di terzi, a meno che la società non dimostri che questi ne erano a conoscenza.

2) Le operazioni effettuate da una società prima del sedicesimo giorno dalla pubblicazione nella parte IV della Gazzetta ufficiale della Romania della relazione del giudice dell'udienza (oggi è competente a decidere sulle domande il direttore generale dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese/la persona designata da questi, conformemente al decreto di urgenza del governo n. 116/2009 modificato) non sono opponibili nei confronti di terzi, laddove questi riescano a dimostrare che non ne erano a conoscenza.

Articolo 51

I terzi possono tuttavia avvalersi di documenti o atti che non sono stati resi pubblici purché il fatto che non siano stati resi pubblici non ne renda nulli gli effetti.

Articolo 52

1) In caso di incoerenze tra il testo presentato all'Ufficio nazionale del registro delle imprese e il testo pubblicato nella parte IV della Gazzetta ufficiale della Romania o sui giornali, la società non può far valere il testo pubblicato contro terzi. I terzi possono far valere il testo pubblicato nei confronti della società, ad eccezione dei casi in cui la società dimostri che i terzi erano a conoscenza del testo depositato presso l'Ufficio nazionale del registro delle imprese.

L'articolo 12, comma 1, della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e modificata, recita quanto segue:

1) Il registro delle imprese è composto da un registro per l'iscrizione di persone giuridiche che sono società commerciali, società nazionali o imprese nazionali, imprese pubbliche, gruppi di interesse economico, organizzazioni cooperative, società europee, gruppi europei di interesse economico o altre persone giuridiche espressamente previste dalla legge con sede principale o secondaria in Romania, da un registro per l'iscrizione di persone giuridiche che sono società cooperative o società cooperative europee con sede principale o secondaria in Romania e di un registro per l'iscrizione delle imprese commerciali individuali, delle imprese individuali e delle imprese familiari con sede professionale o secondaria in Romania. I registri sono tenuti in un sistema informatizzato.

Conformemente all'articolo 6, comma 1, della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e modificata, in combinato disposto con l'articolo 1 del decreto di urgenza del governo n. 116/2009 sull'introduzione di talune misure relative all'iscrizione nel registro delle imprese, approvato con modifiche dalla legge n. 84/2010, **"le iscrizioni nel registro delle imprese si effettuano su decisione del direttore dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese/della persona designata da questi oppure, se del caso, in base a una sentenza definitiva del tribunale, salvo che la legge non disponga altrimenti"**.

L'articolo 26, comma 1, della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e modificata, stabilisce che **"la data di iscrizione nel registro delle imprese è la data di iscrizione effettiva nel registro."**

In aggiunta, a norma dell'articolo 26, comma 1, della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e modificata, **"l'iscrizione nel registro delle"**

imprese è effettuata entro 24 ore dalla data della decisione del direttore dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese/della persona designata da questi e, in caso di iscrizione di un professionista, entro 24 ore dalla data della decisione di autorizzazione dell'iscrizione".

Ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata modificata, "**le iscrizioni nel registro delle imprese sono registrate elettronicamente sia presso gli uffici del registro delle imprese presso i tribunali che nel registro centrale informatizzato**".

Maggiori informazioni sono disponibili [qui](#).

Link collegati

[Sito internet ufficiale del registro delle imprese rumeno](#)

[Portale dei servizi online dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese rumeno](#)

Documenti collegati

LEGGE n. 26/1990  (669 Kb) 

DECRETO DI URGENZA DEL GOVERNO N. 116/2009  (255 Kb) 

NORME DI ATTUAZIONE, del 10 ottobre 2008, sulla tenuta dei registri delle imprese  (1034 Kb) 

LEGGE n. 359/2004  (527 Kb) 

Ultimo aggiornamento: 18/11/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.